

BERGAMO ONORANZE FUNEBRI S.R.L.
A SOCIO UNICO



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

Sommario

PREMESSE	3
A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.	3
1. Definizioni.....	4
1.1. <i>Continuità aziendale</i>	4
1.2. <i>Crisi</i>	4
2. Strumenti per la valutazione del rischio di crisi	4
2.1. <i>Analisi di indici e margini di bilancio</i>	5
2.2. <i>Indicatori prospettici</i>	5
3. Monitoraggio periodico.....	6
B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025	7
1. La Società.....	7
2. La compagine sociale.....	7
3. Organo amministrativo	7
4. Organo di controllo – revisore.....	7
5. Il personale.....	7
6. Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2025.....	8
6.1. <i>Analisi di bilancio</i>	8
6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi	8
6.1.2. Valutazione dei risultati.....	9
7. Conclusioni.....	9
C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO	10

PREMESSE

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva

deliberazione dell'organo amministrativo stesso, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. Definizioni.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. Strumenti per la valutazione del rischio di crisi

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

E' necessario evidenziare che la Società è una società a controllo interamente pubblico che svolge l'attività di servizi di trasporto e onoranze funebri.

La stessa è tenuta, dal proprio unico socio (Comune di Bergamo), ad offrire prezzi, per i propri servizi, calmierati rispetto a quelli di mercato. Quest'obbligo unito all'impossibilità di definire un trend di settore (decessi nell'anno) possono rappresentare elementi da verificare costantemente.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

	Anno corrente n	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria				
Margine di struttura				
Margine di disponibilità				
Indici				
Indice di liquidità				
Indice di disponibilità				
Indice di copertura delle immobilizzazioni				
Indipendenza finanziaria				
Leverage				
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (MOL)				
Risultato operativo (EBIT)				
Indici				
Return on Equity (ROE)				
Return on Investment (ROI)				
Return on sales (ROS)				
Altri indici e indicatori				
Indice di rotazione del capitale investito (ROT)				
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN				
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN				
Rapporto tra PFN e EBITDA				
Rapporto tra PFN e NOPAT				
Rapporto D/E (Debt/Equity)				
Rapporto oneri finanziari su MOL				

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	

3. Monitoraggio periodico.

L'organo amministrativo provvederà, ove necessario, a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]"

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]"

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]"

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4]"

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Qualora previste, copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025.
In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2025, sono di seguito evidenziate.

1. La Società.

Bergamo Onoranze Funebri S.r.l. (di seguito anche "B.O.F." o la "società") è una società a responsabilità limitata costituita nel 2006 dal Comune di Bergamo, che ne è il Socio Unico, a seguito della Legge Regionale n. 22 del novembre 2003 e del successivo Regolamento Regionale n. 6 del novembre 2004 che non consente la contemporanea gestione dei cimiteri e dei servizi di trasporto e onoranze funebri. Pertanto, l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza alla nuova normativa regionale, aveva optato per lo scorporo di questi ultimi servizi conferendoli ad una nuova società mantenendo sulla stessa l'attività di direzione e coordinamento.

Questa opzione ha permesso all'Amministrazione di conseguire l'obiettivo di utilità sociale di detti servizi attraverso una funzione calmieratrice dei prezzi in un mercato in cui le imprese private sono già presenti, ancorché operando nel rispetto dei principi della libera concorrenza nel settore. A tale scopo l'Amministrazione Comunale ha concordato con le imprese di onoranze funebri che hanno scelto di aderire al patto con il Comune di Bergamo, un adeguato listino prezzi, al fine di aiutare soprattutto gli strati più deboli della cittadinanza, assicurando, nel contempo, il miglior livello di qualità nel rispetto della sensibilità e dignità che il servizio stesso richiede.

La società attualmente è operativa su tutto il territorio nazionale: può intervenire per decessi che avvengano in qualunque struttura privata o pubblica (abitazioni, cliniche, case di cura, residenze per anziani e ospedali), privilegiando comunque servizi rivolti ai residenti nella città di Bergamo.

Attualmente B.O.F. risulta leader del mercato sul territorio della città di Bergamo, con una copertura, pari a circa il 50% dei decessi avvenuti nel Comune di Bergamo.

Il cuore di B.O.F. è costituito dalla sede operativa di viale Pirovano 17 (viale del Cimitero): qui sono allocati gli Uffici della società e i magazzini che ospitano il materiale necessario per eseguire in modo completo il proprio servizio (i cofani, le camere ardenti, i supporti logistici per il personale e l'autorimessa). Occorre altresì specificare che, sta nascendo la necessità di individuare spazi adeguati per realizzare una Casa del Commiato.

B.O.F. può contare sull'attività di personale proprio la cui professionalità, frutto anche dell'esperienza precedentemente acquisita all'interno del servizio Trasporti Funebri del Comune di Bergamo, consente di fornire servizi tempestivi e di adeguata qualità.

2. La compagine sociale.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2025 è il seguente:

- Comune di Bergamo: quote 90.000,00, capitale versato 90.000,00 €, pari quindi al 100% del capitale sociale.

3. Organo amministrativo

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, nominato con delibera assembleare in data 22.05.2026, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027.

L'Amministratore Unico nominato è il dott. Fabio Sannino, C.F. SNNFBA62S23A794T.

4. Organo di controllo – revisore.

L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico nominato con delibera assembleare in data 22.05.2026 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027.

Il Sindaco Unico nominato è il dott. Jacopo Ralph Ronzoni, C.F. RNZJPR79S14A794A.

Allo stesso è, inoltre affidata la revisione legale dei conti.

5. Il personale.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2025 è la seguente:

	Numero
Impiegati	1
Operai	6
Altri dipendenti	1
Totale	8

Numero medio annuale 8,33.

La Società ha provveduto – ai sensi dell'art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio, senza trasmettere, in quanto non sono risultate eccedenze, l'elenco del personale eccedente alla Regione.

6. Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2025.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. Analisi di bilancio

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai quattro precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame

	2025	2024	2023	2022	2021
Stato Patrimoniale					
Margini					
Margine di tesoreria	366.148	593.785	440.864	766.477	736.962
Margine struttura primario	323.197	556.377	415.739	669.221	655.871
Margine struttura secondario	402.062	639.599	485.643	748.419	763.329
Indici					
Indice di disponibilità	2,79	4,16	2,79	4,28	5,60
Indice di liquidità	2,63	3,99	2,65	4,11	5,35
Indice copertura immobilizzazioni	1,63	2,70	2,23	46,08	39,74
Indice indipendenza finanziaria	0,73	0,76	0,69	0,64	0,68
Leverage	1,36	1,32	1,46	1,56	1,46
Conto Economico					
Margini					
Margine Operativo Lordo (MOL)	113.818	192.718	152.209	50.185	14.159
Risultato operativo (EBIT)	86.649	180.672	109.546	21.873	9.809
Indici					
ROE	7,42%	14,65%	9,29%	1,65%	0,33%
ROS	4,65%	9,87%	6,92%	1,44%	0,75%
ROI	7,61%	15,49%	9,98%	2,05%	1,00%
Altri indici e indicatori					
Rotazione attivo	1,64	1,57	1,44	1,42	1,33
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	86.649,00	192.718,00	152.209,00	57.287,00	14.159,00
Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo le variazioni del CCN	-88.228,00	132.947,00	163.645,00	-121.829,00	281.032,00
Rapporto tra PFN e EBITDA	5,90	3,58	5,06	32,37	72,17
Rapporto tra PFN e NOPAT	11,61	5,27	7,91	62,84	319,00
Rapporto D/E (Debt/Equity)	0,27	0,22	0,35	0,36	0,25
Rapporto oneri finanziari su MOL	-	-	-	-	-

La seguente tabella evidenzia l'indicatore per l'analisi prospettica:

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage ratio)	0

L'indice in esame non è applicabile, in quanto, la Società non presenta debiti di natura finanziaria. Alternativamente un indice prospettico, che evidenzia lo "stato di salute" della Società può essere il *leverage*; indice che verrà commentato nella prossima sezione.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Gli indici selezionati permettono di valutare l'intero assetto aziendale, al fine di verificare anche le eventuali insorgenze di difficoltà in capo alla Società.

Gli indici ed i margini utilizzati nel loro complesso sono positivi ed evidenziano una struttura sufficientemente forte della Società.

Con riferimento agli *indicatori di Stato Patrimoniale*, infatti, si evince la capacità della Società di far fronte interamente, con le proprie attività, a tutte le passività in essere.

L'indebitamento societario continua a risultare contenuto, anche considerando che la Società non presenta debiti di natura finanziaria. Il leverage evidenzia valori sostanzialmente stabili nel periodo analizzato, attestandosi nell'esercizio 2025 intorno a 1,36, valore che riflette una struttura patrimoniale equilibrata e un limitato ricorso a capitale di terzi. Il Patrimonio Netto rappresenta infatti circa il 73% del totale delle fonti di finanziamento, confermando una solida consistenza patrimoniale della Società e un elevato grado di autonomia finanziaria.

Gli indicatori di Conto Economico evidenziano, nel periodo 2021–2025, valori complessivamente positivi e una sostanziale capacità della Società di generare risultati economici ricorrenti. Gli esercizi 2020 e, in parte, quelli immediatamente successivi risultavano influenzati dall'incremento dei servizi erogati connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che aveva interessato in maniera significativa il territorio della provincia di Bergamo. Con riferimento all'esercizio 2025, pur permanendo risultati economici positivi, si rileva una contrazione dei principali margini operativi rispetto all'esercizio precedente. In particolare, il Margine Operativo Lordo (MOL) risulta inferiore rispetto al 2024, mentre l'utile di esercizio si attesta ad Euro 61.958 rispetto ad Euro 129.464 dell'esercizio precedente.

Tale andamento appare riconducibile principalmente alla contrazione del numero dei servizi resi nel corso del 2025. Ne consegue che la sostanziale tenuta dei ricavi in valore assoluto non riflette un corrispondente mantenimento dei volumi di attività, evidenziandosi invece una riduzione dell'operatività in termini quantitativi.

L'indice di rotazione del capitale evidenzia una buona capacità di impiego e rotazione del capitale investito, mantenendosi sostanzialmente stabile nell'arco temporale analizzato e confermando l'equilibrio della gestione caratteristica.

I flussi di cassa evidenziano una capacità della gestione operativa di continuare a generare risorse finanziarie positive, pur mostrando nel 2025 una dinamica meno favorevole rispetto all'esercizio precedente, coerentemente con la riduzione dei margini reddituali.

La Posizione Finanziaria Netta (PFN) continua a presentare valori positivi in tutto il periodo analizzato, in quanto la Società non ha contratto debiti di natura finanziaria e mantiene un adeguato livello di disponibilità liquide.

Il rapporto Debt/Equity conferma una struttura patrimoniale equilibrata e un limitato grado di dipendenza da capitale di terzi, in coerenza con quanto evidenziato dagli indicatori di leverage e di indipendenza finanziaria.

7. Conclusioni.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società **sia da escludere**.

La società evidenzia una struttura societaria che consente di mantenere nel medio periodo una struttura patrimoniale e finanziaria equilibrata.

Si evidenzia, come analizzato nei paragrafi precedenti, che non è possibile eseguire specifiche pianificazioni in merito ai servizi erogabili (se non a mezzo di medie e statistiche) al fine di prevedere gli andamenti futuri, tenuto conto della peculiare attività svolta nonché delle finalità e prescrizioni statutarie già sopra illustrate.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".*

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato - Regolamento per l'accesso documentale e per l'accesso civico generalizzato - Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi - Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, forniture (ultimi aggiornamenti 28.01.2018)
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di uno specifico ufficio di controllo; le procedure di <i>internal audit</i> sono eseguite dall'amministratore unico
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato : - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012; (ultimo aggiornamento 28.01.2018)
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società non ha adottato particolari piani di responsabilità sociale, tenuto conto delle specifiche finalità statutarie della società stessa.

Bergamo, 20 maggio 2026

L'amministratore Unico
Fabio Sannino